



COMUNE DI GROMO

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 04/11/2008

CAPO I FINALITÀ, ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 Finalità e istituzione

1. La commissione per il paesaggio è istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 81 della l.r. 12/2005 e loro successive modificazioni e integrazioni, con finalità di supporto al soggetto cui sono state delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs n. 42/2004.
2. La sua istituzione potrà avvenire in forma singola per il solo Comune di GROMO oppure, sulla scorta di quanto previsto dall'art.81 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i., in forma consorziata con comuni contigui appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio individuati dal PTPC, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

Articolo 2 Competenze

1. La commissione per il paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della l.r. n. 12/2005, è un organo collegiale tecnico-consultivo, ed ha il compito di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attribuite al Comune ai sensi dell'art.80 della medesima legge.
2. La Commissione per il paesaggio esprime altresì pareri su:
 - procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146 del D.Lgs n. 42/2004;
 - irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs n. 42/2004;
 - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004;
 - applicazione dell'art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e s.m.i.;
 - supporto al responsabile del procedimento nell'istruttoria urbanistico-edilizia per la valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art.30 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6/3/2001, per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;
 - proposte di piani e/o programmi soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 12/2005, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative considerate e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sull'efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti;
 - studi di fattibilità su piani attuativi o su interventi di rilevanza paesaggistica, urbanistica, edilizia, anche in ambiti non soggetti a tutela paesaggistica.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che

vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

4. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale o del responsabile del Settore Tecnico (di ciascun Comune in caso di Commissione in forma consorziata) chiedere pareri alla Commissione per il paesaggio in merito a:

- a) opere pubbliche comunali e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico;
- b) interventi di arredo urbano;
- c) interventi sul verde pubblico.

CAPO II COMPOSIZIONE E NOMINA

Articolo 3 Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre componenti scelti tra candidati che siano in possesso di diploma di laurea magistrale, o diploma di laurea (triennale), o diploma di scuola secondaria di II° grado attinenti una delle seguenti materie:
 1. Storia dell'Arte e dell'Architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
 2. Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 3. Progettazione architettonica, edilizia, bioedilizia ed energie rinnovabili;
 4. Progettazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 5. Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
 6. Scienze agrarie e forestali, scienze geografiche, gestione del patrimonio naturale;
 7. Scienze geologiche;
2. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea magistrale, almeno quadriennale se laureati (corso triennale) ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.
3. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata; tale curriculum potrà inoltre indicare eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per il paesaggio.
4. Il Presidente e il vicepresidente della commissione sono designati dal Sindaco nell'ambito dei componenti selezionati e nominati in base ai criteri sopra indicati.
5. In caso di Commissione istituita in forma consorziata, sulla scorta di unanime indicazione da parte dei Comuni aderenti, il numero dei componenti potrà essere portato fino a cinque; in tal caso il Presidente e il vicepresidente della commissione sono designati, con votazione a maggioranza semplice, dai Sindaci dei Comuni aderenti, nell'ambito dei componenti selezionati e nominati in base ai criteri sopra indicati.
6. Partecipano ai lavori della Commissione per il paesaggio i tecnici istruttori, anche con compito di segreteria e verbalizzazione, senza diritto di voto.
7. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

Articolo 4 Nomina

1. La Commissione per il paesaggio viene nominata dal competente Organo previsto dallo Statuto comunale; in caso di Commissione costituita in forma consorziata, dalla Giunta Comunale del Comune indicato come capofila, sulla scorta della proposta di graduatoria formulata con le modalità ed in base ai requisiti di valutazione espressi nel bando.
2. Lo stesso Organo nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli artt. e del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il paesaggio.
3. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

Articolo 5 Scadenza

1. La durata in carica della Commissione per il paesaggio corrisponde a quella del Sindaco.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.

3. In caso di Commissione costituita in forma consorziata o associata, la durata in carica corrisponderà a quelle dei Sindaci costituenti la maggioranza dei comuni consorziati, con riferimento al numero di abitanti di ciascun comune da essi rappresentato; in occasione di rinnovi amministrativi di parte dei Comuni aderenti durante il quinquennio come sopra determinato, sarà possibile procedere ad un parziale avvicendamento di un componente, attingendo nell'elenco dei nominativi ritenuti idonei a seguito dell'ultimo bando effettuato.

4. La validità delle graduatorie di selezione è di anni cinque.

Articolo 6 Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione per il paesaggio, con riferimento sia al Comune di , sia a tutti i Comuni aderenti in caso di forma consorziata, è incompatibile:

- con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale;
- con l'attribuzione di funzione dirigenziale comportante il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs 42/2006 e s.m.i., di provvedimenti autorizzativi ai sensi del DPR 380/2001, nonché con l'attribuzione di incarichi di istruttoria dei predetti provvedimenti ed autorizzazioni;
- con la contemporanea nomina a membro della commissione edilizia comunale, ove costituita.

Articolo 7 Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 8 Assenze ingiustificate

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio.

Articolo 9 Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio; in tali casi il commissario ha l'obbligo di dichiarare il grado di parentela, allontanandosi dall'aula.

3. L'assenza temporanea di membri della Commissione per le ragioni di cui al presente articolo, non comporta la verifica del numero legale ai fini della validità delle determinazioni assunte.

Articolo 10 Indennità

1. Ai sensi dell'art.183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, per la partecipazione alla Commissione per il paesaggio i componenti non percepiscono alcun compenso.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Articolo 11 Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene tramite nota da inviarsi tramite fax, posta elettronica o a mezzo posta, almeno otto giorni prima della data fissata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque non può essere inferiore a due giorni.
4. L'ordine del giorno allegato alla convocazione deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, iscritti sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, per i quali sia stata completata l'istruttoria con l'acquisizione, compatibilmente con i tempi stabiliti per tale fase, della documentazione prevista dalla DGR n. VII/11045 dell'8/11/2002.
5. La documentazione di progetto di cui al punto precedente è messa a disposizione dei componenti della Commissione dalla data di convocazione della seduta, presso l'Ufficio Tecnico Comunale; in caso di Commissione istituita in forma consorziata o associata, la documentazione sarà depositata presso l'Ufficio della struttura preposta presso cui si svolgeranno le sedute.

Articolo 12 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa, e tra essi del Presidente ovvero del Vicepresidente.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'assenza temporanea di membri della Commissione per le ragioni di cui all'art. 9, non comporta la verifica del numero legale ai fini della validità delle determinazioni assunte.
4. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche; ove giudicato opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 13 Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Il termine per l'espressione del parere da parte della commissione non dovrà comunque superare il periodo complessivo di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; in caso di Commissione istituita in forma consorziata, tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa da ciascun comune aderente.
3. Qualora in fase istruttoria emerga che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista dal successivo art. 17, il responsabile del procedimento (o la struttura tecnica delegata all'istruttoria in caso di Commissione costituita in forma consorziata) chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine di cui al comma 2, nonché i termini di cui 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i sono sospesi dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.
4. Le medesime modalità di sospensione dei termini valgono anche nel caso in cui la Commissione ritenga necessario richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Commissione ha inoltre facoltà di eseguire sopralluoghi, per i quali, in casi eccezionali, la Commissione può delegare alcuni membri.

6. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento.

7. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere; tali tecnici non hanno diritto di voto.

Articolo 14

Rapporto tra Commissione e altre strutture organizzative comunali

1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti utili all'espressione del parere, in possesso delle strutture organizzative comunali.

2. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla compatibilità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

Articolo 15

Attività di segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segreteria della Commissione per il paesaggio sono garantite dall'Ufficio Tecnico Comunale; in caso di Commissione istituita in forma consorziata sono svolte dalla struttura indicata in sede di convenzione di costituzione del consorzio o associazione.

2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche; mantiene inoltre i rapporti, in caso di Commissione istituita in forma consorziata, con i responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni aderenti.

3. La segreteria raccoglie la documentazione da allegare all'ordine del giorno, derivante dalla fase istruttoria di cui al successivo art. e la pone a disposizione dei componenti contestualmente all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

Articolo 16

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile o addetto alla struttura competente, ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale questi non ha diritto di voto.

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.

3. I verbali della Commissione devono contenere i nomi dei presenti, l'enunciazione degli oggetti trattati, le motivazioni di ciascun parere formulato, l'indicazione se i pareri siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in quest'ultimo caso devono essere riportate anche le motivazioni dei voti contrari o di astensione nei confronti della decisione assunta.

CAPO IV

ISTRUTTORIA E CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI

Articolo 17

Modalità di istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza verificando innanzitutto la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla DGR n.

VIII/2121 del 15/3/2006, nonché in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento e del contesto paesaggistico in cui si inserisce.

2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l'integrazione della documentazione di cui al precedente art. 13, commi 3, 4 e 5, il responsabile del procedimento può procedere alla restituzione della pratica al richiedente per carenza di documentazione, indipendentemente dall'acquisizione del parere da parte della Commissione, precisandone le ragioni della mancanza; in caso di Commissione costituita in forma consorziata la pratica viene restituita dalla struttura tecnica delegata all'istruttoria al responsabile del procedimento presso il Comune di competenza, che provvederà a sua volta alla restituzione al richiedente per carenza di documentazione.

3. Il responsabile del procedimento (o la struttura tecnica delegata all'istruttoria in caso di Commissione costituita in forma consorziata) redige una relazione scritta, anche in forma sintetica, che evidenzia gli elementi salienti di conformità o di contrasto con i criteri generali e gli indirizzi di cui ai successivi art. 18 e 19, utili a formulare la definitiva valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere proposte.

4. Rientrano nelle tracce di valutazione proposte alla Commissione:

- la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale,
- la coerenza dei materiali e delle caratteristiche funzionali delle stesse,
- l'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento;
- la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.
- la coerenza con i riferimenti formali e tipologici degli ambiti territoriali in cui si colloca l'intervento.

5. In caso in caso di Commissione istituita in forma consorziata, l'attività istruttoria indicata ai commi precedenti verrà effettuata dalla struttura indicata in sede di convenzione di costituzione del consorzio o associazione.

Articolo 18

Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e della strumentazione urbanistica comunale di valenza paesistica;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e della strumentazione urbanistica comunale di valenza paesistica;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;

- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n.VII/197 del 6/3/2001;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- negli strumenti urbanistici generali e attuativi;
- in studi ed approfondimenti a carattere locale finalizzati al riconoscimento, approfondimento tutela e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali del territorio di competenza;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29/2/10 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Articolo 19 **Criteri di indirizzo**

1. La Commissione, al suo insediamento, elabora una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero può modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi, formali e di impatto paesaggistico utilizzati per l'emanazione dei pareri; in sede di insediamento costitutivo, la dichiarazione sarà redatta di concerto con la struttura tecnico-paesaggistica che ha istruito e autorizzato i provvedimenti paesaggistici fino alla data del 31/12/2008.
2. La dichiarazione, sotto forma di relazione, di cui al comma precedente costituirà base di eventuale verifica e confronto sulla qualità degli interventi di trasformazione del paesaggio e del territorio realizzati, da effettuare annualmente con l'Amministrazione Comunale e il responsabile dell'ufficio tecnico (di tutti i Comuni aderenti in caso di Commissione istituita in forma consorziata).
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività nell'anno o frazione precedente, da trasmettere all'Amministrazione Comunale (o a ciascuna delle amministrazioni aderenti in caso di Commissione istituita in forma consorziata) nonché alle strutture comunali competenti per la richiesta di eventuali contributi o finanziamenti regionali a supporto del funzionamento delle attività sub-delegate in materia di tutela del paesaggio.
4. La relazione di cui al comma precedente costituirà anche elemento di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'efficacia e competenza nello svolgimento dell'attività dei singoli componenti.
5. Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata anche alla nuova Commissione, al fine di eventuali aggiornamenti o rettifiche al documento-guida di cui al precedente comma 1.

Articolo 20 **Esiti del parere**

1. Il responsabile del procedimento in ambito comunale, provvede alla trasmissione alla Soprintendenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 146 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., della documentazione presentata, nonché di relazione tecnica illustrativa comprendente il parere espresso dalla Commissione per il paesaggio, dando contestualmente comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
2. In caso di infruttuosa decorrenza del termine di cui all'art. 146 primo periodo del comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il soggetto delegato provvede alle procedure o determinazioni finalizzate all'emanazione del provvedimento finale, con le modalità previste dal comma 9 del citato art. 146 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.